

OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA

(pro solvendo e pro soluto)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:	illimity Bank S.p.A.
Forma giuridica:	Società per azioni
Sede legale e amministrativa:	Via Soperga 9 - 20124 Milano (MI)
Numero di telefono:	02/82849000
Numero di Fax:	059/2930001
Partita IVA, Cod. Fiscale:	03192350365
Sito Internet:	www.illimity.com
Indirizzo PEC:	illimity@pec.illimity.com
Codice A.B.I.:	03395
Nr. di iscrizione all'Albo delle Banche:	5710
Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce	Fondo Interbancario Tutela dei Depositi Fondo Nazionale di Garanzia
Associazioni cui la Banca aderisce	Assifact – Associazione italiana per il factoring
Capitale sociale	Euro 44.904.333,15 euro, di cui 43.407.661,81 euro sottoscritti e versati

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome e Cognome _____
Qualifica _____ Indirizzo _____
Nr. Telefonico _____ E-mail _____
Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto _____ N° Iscrizione _____

CHE COS'È LA CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA

Si tratta di una operazione di cessione avente ad oggetto uno o più crediti di imposta (IVA/IRPEG/ILOR) vantati dal Cedente verso l'Amministrazione Finanziaria.

Il sottostante contratto di factoring è regolato dal Codice Civile e prevede, tra l'altro, la facoltà in capo alla Banca di concedere l'anticipazione, in tutto o in parte, del Corrispettivo della Cessione del credito ceduto.

CESSIONE PRO SOLVENDO

In questa tipologia di operazioni, la Banca non assume il rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori dovuto ad inadempimento o insolvenza degli stessi.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di disporre di una fonte di finanziamento.

Principali rischi a carico del Cliente

Il rischio di mancato pagamento dei Debitori resta a carico del Cedente. Il Cedente pertanto garantisce la solvenza dei Debitori e che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza.

Nel caso di mancato pagamento dei crediti ceduti alla scadenza da parte dei Debitori, la Banca ha il diritto di richiedere al Cedente l'immediata restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre interessi maturati, commissioni e spese.

La Banca ha la facoltà di procedere alla compensazione di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del Cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

CESSIONE PRO SOLUTO

OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA

(pro solvendo e pro soluto)

In questa tipologia di operazioni, la Cessione dei crediti avviene con assunzione, da parte della Banca, del rischio di mancato o parziale pagamento del Debitore dovuto ad inadempimento o insolvenza, nei limiti del Plafond di credito accordato al Cedente.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ottenere dalla Banca la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Nelle operazioni pro soluto a titolo definitivo, con strutture contrattuali IAS compliant, il pagamento del corrispettivo potrà avvenire anche prima della scadenza del credito, con l'addebito di oneri determinati sulla base delle aspettative di incasso del credito, e nei limiti di quanto contrattualmente previsto.

Principali rischi a carico del Cliente

Il Cedente garantisce che i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri) e assume gli obblighi previsti nel contratto di factoring, facendosi carico di eventuali contestazioni del Debitore.

Il venir meno di una o più delle garanzie prestate dal Cedente nell'ambito del contratto di factoring e/o l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dal Cedente, comporta l'inefficacia della garanzia di solvenza del Debitore prestata dalla Banca ed il conseguente diritto per la Banca di richiedere al Cedente l'immediata restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre interessi maturati, commissioni e spese.

La Banca ha la facoltà di procedere alla compensazione di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del Cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AL SERVIZIO

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura massima a carico del cliente.

COMMISSIONI ALLA CESSIONE		Limite massimo
C131	COMMISSIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI (SU OPERAZIONE DI SCONTO)	4,00%
C138	COMMISSIONE FLAT SU ACQUISTO CREDITI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	4,00%
C143	COMMISSIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI AL NETTO NOTE CREDITO	4,00%
C144	COMMISSIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI AL LORDO NOTE CREDITO	4,00%
C647	COMMISSIONE FLAT SU ACQUISTO CREDITI AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	4,00%
COMMISSIONI PERIODICHE		Limite massimo
C115	COMMISSIONE MENSILE SUL SALDO CONTO CESSIONE DI FINE MESE	1,00%
C119	COMMISSIONE FISSA	15.000,00
C123	COMMISSIONE MENSILE PLUS - FACTORING SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	0,75%
SPESE INCASSO		Limite massimo
C201	SPESE PER INCASSO RICEVUTE EFFETTI	20,00
C203	SPESE EMISSIONE ED INCASSO RI.BA	20,00
C220	SPESE INCASSO SDD	20,00
C224	SPESE INSOLUTI EFFETTI	30,00
C222	SPESE INSOLUTI RI.BA.	30,00
C225	SPESE INSOLUTI SDD	30,00
C231	SPESE RICHIAMO EFFETTI	20,00
C230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	20,00
SPESE ISTRUTTORIA		Limite massimo
C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA E REGISTRAZIONE CONTRATTO	500,00
C403	SPESE DI RINNOVO PRATICA	400,00
C411	SPESE INFORMAZIONE PER DEBITORE	200,00
C412	SPESE RINNOVO INFORMAZIONI DEBITORE	150,00
C413	SPESE DI VALUTAZIONE PER DEBITORE	250,00
C604	COSTO SERVIZIO WEB FACTORING (ANNUALE)	50,00
SPESE GESTIONE DOCUMENTI		Limite massimo
C150	SPESE HANDLING PER DOCUMENTI E/O FATTURE	45,00
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE / A TERZI	250,00

OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA

(pro solvendo e pro soluto)

C189	SPESE NOTIFICA COMUNICAZIONE AL DEBITORE	45,00
C200	RECUPERO SPESE BOLLI	100,00
SPESE DI CONTO		Limite massimo
C181	SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI	300,00
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILI	100,00
SPESE BONIFICI		Limite massimo
C190	SPESE DI BONIFICO	50,00
GIORNI VALUTA INCASSI		Limite massimo
C501	GIORNI FISSI DI VALUTA PER INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO	15 gg
C511	GIORNI FISSI DI VALUTA PER INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO RI.BA.	15 gg
C517	GIORNI FISSI DI VALUTA DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO EFFETTI	20 gg
C563	GIORNI FISSI DI VALUTA DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO SDD	10 gg
GIORNI VALUTA BONIFICI		Limite massimo
C532	VALUTE SU EROGAZIONE A MEZZO BONIFICO STEESSA BANCA	3 gg
C538	VALUTE SU EROGAZIONE A MEZZO BONIFICO ALTRA BANCA	5 gg
GIORNI VALUTA DI SCONTO		Limite massimo
C523	GIORNI DI VALUTA FISSI PER OPERZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A RIMESSA DIRETTA	30 gg
C524	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A RIMESSA DIRETTA	20 gg
C526	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A MEZZO RI.BA.	20 gg
INTERESSI A CARICO DEL CEDENTE		Limite massimo
C301	TASSO DI INTERESSE CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	6,50%
C306	TASSO DI INTERESSE CON LIQUIDAZIONE ANTICIPATA (SCONTO RAZIONALE COMPOSTO)	6,50%
C307	TASSO DI INTERESSE SU ACQUISTO CREDITI (SCONTO COMMERCIALE)	6,50%
C308	TASSO DI INTERESSE SU ACQUISTO CREDITI (SCONTO RAZIONALE SEMPLICE)	6,50%
C310	TASSO ACQUISTO FLAT	6,50%
TASSO INTERESSI MORATORI		Limite massimo
TASSO DI INTERESSE DI MORA		8,00%
PERIODICITÀ LIQUIDAZIONE INTERESSI		TRIMESTRALE
SPREAD SU ANTICIPAZIONI		Limite massimo
ANTICIPAZIONI IN EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR (FLOOR ZERO)		6,50%
ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR 3 MESI CON PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE INTERESSI		6,50%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato in filiale e sul sito internet di illimity Bank S.p.A. www.illimity.com.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso al costo degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

RECESSO E RECLAMI
Recesso

È facoltà delle parti, purché non inadempienti, recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto.

La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Tali modifiche si intendono approvate se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 (quindici) giorni

OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA

(pro solvendo e pro soluto)

Reclami

Il cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'ufficio reclami di illimity Bank S.p.A., 20124 Milano, Via Soperga, 9, posta elettronica: reclami@illimity.com, posta elettronica certificata: illimity@pec.illimity.com.

Qualora l'ufficio reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, ovvero la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o il reclamo non sia stato accolto, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, alla Banca oppure consultare la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito internet www.illimity.com, nonché nei locali della Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

LEGENDA

Amministrazione Finanziaria (o Debitore): indica l'amministrazione finanziaria dello Stato italiano o la persona giuridica tenuta ad effettuare il pagamento di uno o più crediti.

Banca (o Cessionario): indica illimity Bank S.p.A..

Cedente: indica la persona fisica o giuridica, cliente della Banca, ovvero la controparte del contratto di factoring.

Cessione: indica il si intende il negozio giuridico mediante il quale il Cedente – in conformità a quanto previsto dal cod. civ. – trasferisce al Cessionario, i propri Crediti (come di seguito definiti).

Corrispettivo della Cessione: indica un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore all'atto del pagamento.

Credito: indica il credito di natura fiscale (IVA/IRPEG/ILOR) richiesto dal Cedente a titolo di rimborso all'Amministrazione Finanziaria e quant'altro il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo di interessi o a titolo diverso.

Dilazione: indica la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere, a titolo oneroso, al Debitore.

Pro soluto: indica la modalità di cessione con assunzione del rischio di solvenza del Debitore da parte del Cessionario.

Pro Solvendo: indica la modalità di cessione senza assunzione del rischio di solvenza del Debitore da parte del Cessionario.

Plafond: indica il limite quantitativo all'assunzione di rischio da parte del Factor del mancato pagamento del Debitore.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla Banca al cliente (Cedente) del Corrispettivo della Cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente (Cedente) medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla Banca al cliente (Cedente) per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente (Cedente) ed a discrezione della Banca prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring: assunzione da parte del Cessionario del rischio di insolvenza del Debitore, previa determinazione del Plafond.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente (Cedente) o dal Debitore alla Banca in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione di credito operata dalla Banca o della concessione da parte di quest'ultima di una Dilazione per il pagamento del debito. Divisori applicati: divisore civile (365/366) per le operazioni in Euro; divisore commerciale (360) per le operazioni in altra valuta.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Commissione: indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Cessionario del rischio di mancato pagamento dei Debitori e/o per la concessione ai Debitori di Dilazioni di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.

- commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
- commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della Cessione dei Crediti sul loro ammontare;
- commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei Crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0".

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Spread: maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.

Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del factoring, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un ulteriore margine di quattro punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore. In ogni caso la differenza tra il tasso limite come sopra determinato ed il tasso effettivo globale medio (TEGM) non può essere superiore a otto punti.

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.